





FALLIMENTI ADOTTIVI

ASPETTI DECISORI E GIURIDICI

Angelo Vernillo – Firenze 17.12.2013

FALLIMENTO ADOTTIVO?





**CHE DEFINIZIONE
SCEGLIERE????**





E' l'interruzione **definitiva o transitoria** di un rapporto difficile tra genitori e figli che culmina con l'effettivo allontanamento del minore dalla famiglia o con il suo collocamento in una struttura di accoglienza?

Adozioni difficili?

Adozioni problematiche?

Crisi dell'adozione?

Certo il termine fallimento ha un carattere di irreversibilità e maggiore responsabilizzazione agli attori.



Nel mondo anglosassone il termine «**fallimento**» (*disruption*) per indicare un processo adottivo che si interrompe prima che l'adozione si perfezioni giuridicamente con il conseguente ritorno del bambino in carico ai servizi

Si userebbe invece il termine di **crisi o dissoluzione** (*dissolution*) per indicare quelle situazioni in cui si verifica una limitazione, sospensione o decadimento della potestà genitoriale una volta che l'adozione è stata legalmente completata, quindi anche a distanza di molti anni dal suo perfezionamento



INSUCCESSI ADOTTIVI: situazioni in cui si realizza un reciproco disconoscimento dei ruoli di genitore e di figlio senza arrivare mai alla rottura totale e formale della convivenza. (*S.Lorenzini e M.P. Mancini*)

In senso **più allargato** si considera l'incapacità da parte della famiglia di instaurare con il bambino una relazione significativa dal punto di vista affettivo, non riuscendo ad attraversare con lui le fasi evolutive, fino all'autonomia nell'età adulta (*I.Galli e F. Viero*)



ALTRI TERMINI...

Fallimento della genitorialità?

Interruzione adottiva: la relazione con il bambino viene interrotta quando la coppia lo “restituisce” al servizio, agendo una espulsione del nucleo.



E allora dove andiamo?????



- **«Fallimento» prima dell'adozione**
revoca dell'affidamento pre – adottivo nell'adozione di minori (nazionale ed internazionale)
- **«Fallimento» dell'adozione in casi particolari**
cessazione della responsabilità genitoriale e la revoca dell'adozione in casi particolari
- **«Fallimento» nell'adozione di maggiorenni**
la revoca nell'adozione dei maggiorenni
- **«Fallimento» nel post adozione**
allontanamento dalla famiglia adottiva, nuova dichiarazione di adottabilità, nuova adozione



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE

Art. 23 L. 184/1983:

REVOCA DELL'AFFIDAMENTO PRE-ADOTTIVO

«... quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili»

Chi lo può chiedere al TpM:

- d'ufficio il TpM;
- su istanza del PM;
- su istanza del tutore;
- su istanza del giudice tutelare;
- su istanza del servizio (locale, sociale e consultoriale) delegato al controllo sull'affidamento stesso.



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE

Chi deve sentire il TpM (*art. 23 comma 1*):

- PM oltre al presentatore dell'istanza di revoca;
- Il minore che abbia compiuto i 12 anni (e anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento);
- gli affidatari;
- il tutore;
- coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE

DURATA: 1 anno prorogabile di 1 anno se **nell'interesse del minore** (art. 25 comma 1 e 3 – d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari)

Durante l'affidamento pre-adoztivo se sorgono problemi (art. 22 comma 8) nel rapporto tra il minore e la coppia adottiva e viene meno la concreta possibilità di continuare un rapporto personale non sorretto da convivenza serena, il TpM è obbligato a convocare anche separatamente gli affidatari e il minore alla presenza se del caso di uno psicologo, per valutare le cause di queste difficoltà.

Ove necessario il TpM dispone interventi di sostegno.



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE

Fondamentale **ESPRESSO CONSENSO** all'affidamento alla coppia prescelta del minore che ha compiuto 14 anni (*art. 22 comma 6*) il quale potrebbe quindi «decidere» la **REVOCA** qualora **ritirasse il consenso** prestato.

Prima dell'affido:
il minore che abbia compiuto i 12 anni **deve essere sentito** e anche il minore di 12 anni in considerazione della sua capacità di discernimento.

Si ritiene **sufficiente la revoca del consenso prestato** senza l'ulteriore requisito delle gravi difficoltà di convivenza.



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE

Il Tpm decide:

- in Camera di Consiglio con decreto motivato;
- impugnabile entro 10 gg dal PM e dal tutore davanti alla sezione minorile della Corte d'Appello che può svolgere tutti gli approfondimenti, accertamenti ed indagini opportune e decide con decreto.

Il Tpm potrà prendere gli opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse del minore

(art. 23 comma 3 con rinvio all'art. 10 comma 3)

Che significa?

quando lo stesso articolo dice «*si applicano gli articoli 330 e seguenti*»???



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE

Se...

- uno dei coniugi muore o diventa incapace? (*art. 25 c.4*)
- i coniugi si separano durante l'affidamento pre adottivo? (*art. 25 c.5*)


si può procedere all'adozione **nell'esclusivo interesse del minore** su istanza/richiesta di uno o di entrambi i coniugi anche nei confronti di uno solo di essi.

Una volta **terminato il periodo di affidamento pre – adottivo** prima di procedere alla dichiarazione di adozione il Tpm risente coniugi adottanti, PM, tutore, servizi e minori sopra i 12 anni (e anche di età inferiore secondo la capacità di discernimento).


Necessario **CONSENSO** del minore ultra 14 anni. (*art. 25 comma 1*).



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE



Alcuni Paesi consentono che il periodo di affidamento preadottivo possa svolgersi nel Paese dei coniugi adottanti e a tal fine autorizzano l'espatrio del bambino.



Pertanto, il provvedimento di affidamento a scopo adottivo è emesso dall'autorità competente del Paese d'origine, mentre il controllo sull'andamento dell'affidamento preadottivo e la pronuncia definitiva dell'adozione spettano all'autorità competente del Paese d'accoglienza.



I Paesi d'origine che prevedono l'affidamento preadottivo sono l'India, le Filippine, la Thailandia, la Slovacchia, nonché numerosi Paesi africani (quali Senegal, Gambia, Kenya).



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Art. 34 c.1 al minore straniero entrato in Italia a scopo di adozione o affidamento a scopo adottivo sono applicate le stesse norme previste per l'adozione nazionale



Art. 35 c. 4


Decorso 1 anno di affido il TpM pronuncia l'adozione.

In caso contrario **anche prima** che sia passato l'anno, **revoca e** adotta i **provvedimenti** di cui all'art. 21 **Convenzione Aja** del 1993.

«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

Ascolto del minore: se ha compiuto 14 anni deve esprimere il suo consenso; se ha raggiunto i 12 anni deve essere sentito; se di età inferiore dovrà essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico emotivo tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal TpM.

Articolo 21 Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale



«FALLIMENTO» PRIMA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

- Di **concerto** con l'Autorità Centrale dello Stato di origine ?
- Quali i **collegamenti** da tenere?
- E se il minore arriva da un Paese **non aderente** alla Convenzione?
- E' necessaria una **nuova procedura di adottabilità**?



«FALLIMENTO» DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Adozione del minore in casi particolari (*art. 44*)

- a) l'adozione di un minore orfano da parte di parenti entro il sesto grado o da parte di estranei legati al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori;
- b) l'adozione del figlio dell'altro coniuge;
- c) l'adozione del minore con handicap, orfano di entrambi i genitori;
- d) l'adozione del minore in caso di impossibilità dell'affidamento preadottivo.



«FALLIMENTO» DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Casi di revoca dell'adozione in casi particolari:

Revoca per fatti dell'adottato (*art. 51*);

Revoca per fatti dell'adottante (*art. 52*);

Revoca per violazione dei doveri degli adottanti (*art. 53*).



«FALLIMENTO» DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Casi di revoca fino alla pronuncia dell'adozione per mancato consenso di uno delle parti. (*art. 47*).

Con la pronuncia di revoca cessa ogni effetto dell'adozione e dunque sorge l'esigenza che il Tribunale assuma i provvedimenti opportuni per la cura del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.



«FALLIMENTO» NEL POST ADOZIONE

Adozione conclusa, affido preadottivo terminato positivamente.

I servizi sono incaricati dal TpM di vigilare solamente per l'adozione internazionale per 1 anno dopo l'ingresso in Italia del minore
(art. 34 c.2)

Spetta ai servizi la «normale» tutela minorile anche degli adottati.



ALCUNE RIFLESSIONI:

Le **c.d. «restituzioni»**: un termine che si collega al concetto di fallimento e che si utilizza però quasi esclusivamente alle adozioni internazionali.

Quanto **dura** il post adozione?

Fattori di **rischio** nelle adozioni internazionali

Fino **a quando** considerare un allontanamento, rottura, nuova dichiarazione di adottabilità un fallimento adottivo?



ALCUNE RIFLESSIONI:

Ma un bambino adottato all'estero può essere **rimpatriato** in caso di fallimento e/o restituzione?

L'esempio dell'accordo bilaterale tra Italia e Federazione Russa

3. Nel caso in cui la permanenza del minore nella famiglia dei genitori adottivi non risponda più al suo interesse, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza è tenuta a:
 - a) assumere tutte le misure necessarie per la tutela del minore, trasferendolo in un altro ambiente adatto al suo armonioso sviluppo e informandone contestualmente l'Autorità Centrale dello Stato di origine;
 - b) in accordo con l'Autorità Centrale dello Stato di origine ed insieme con le Autorità regionali dello Stato di accoglienza, assicurare il collocamento del minore ad un'altra famiglia con il fine dell'adozione; l'adozione non potrà avere luogo fino a quando l'Autorità Centrale dello Stato di origine non sarà stata informata con le forme dovute sui nuovi candidati adottanti, di cui ai punti da "b" ad "e" del punto 1 e di cui al punto 2 dell'Articolo 10 del presente Accordo e non avrà dato il proprio consenso all'adozione.
La sentenza sull'adozione del minore è pronunciata dall'Autorità competente dello Stato di accoglienza in conformità con la legislazione di questo Stato.
Nel caso di trasferimento del minore in un'altra famiglia e di sua adozione, i nuovi adottanti assumono l'obbligo di registrare il minore presso l'Ufficio consolare dello Stato di origine e di garantire il controllo sulle condizioni di vita e di educazione, ai sensi della legislazione dello Stato di origine.
Al termine della procedura di adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza informa la competente Autorità regionale dello Stato di origine sulle condizioni di vita e di educazione dell'adottato secondo le procedure ed i tempi previsti dalla legislazione dello Stato di origine;
 - c) assicurare il rientro del minore nello Stato di origine, nel caso in cui l'interesse del minore lo richieda, in accordo con l'Autorità Centrale e la competente Autorità regionale dello Stato di origine, sostenendo tutti i relativi costi.



ALCUNE RIFLESSIONI:

4. Nel caso in cui le Autorità dello Stato di accoglienza competenti ad effettuare il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore adottato non adempiano agli obblighi di controllo sulle condizioni di vita e di educazione dei minori adottati e di presentazione delle relazioni e delle altre informazioni sui minori alle competenti Autorità dello Stato di origine, stabiliti dalla legislazione dello Stato di origine e dal presente Accordo, l'Autorità Centrale dello Stato di origine, dopo averne informato l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza, può assumere la decisione di sospendere temporaneamente l'accettazione di documentazione dei candidati adottanti dello Stato di accoglienza, fino all'adempimento dei suddetti obblighi.

E se non si fa quanto detto sopra cosa fa il paese straniero?????





GRAZIE



BIBLIOGRAFIA

AA.VV., «Adozione nazionale ed internazionale», Biblioteca del Diritto di Famiglia, Cedam 2011

G.Campanato, V.Rossi, «Manuale dell'adozione nel diritto civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario», Cedam, 2003

I.Galli, F.Viero (a cura di), «Fallimenti adottivi. Prevenzione e riparazione», Armando Editore, 2001

S.Lorenzini, M.P.Mancini (a cura di), «Adozioni internazionali: un nucleo interculturale di affetti, ma non sempre», Quaderno n.14, Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione Emilia Romagna, 2007

F.Occhiogrosso, «La disciplina legislativa del dopo adozione nell'adozione internazionale», in Studi e Ricerche, Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, Istituto degli Innocenti, 2008

M.Tartari, «Le crisi dell'adozione», Direzione Servizi Sociali – Servizio Famiglia, Regione del Veneto, 2011

M.A. Zuccalà, «Rilievi giuridici e comparativi del fallimento adottivo» in Percorsi problematici dell'adozione internazionale, Collana della Commissione per le Adozioni Internazionali, Istituto degli Innocenti, 2003

